



COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Città metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 09 del 27 / 02 /2025

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Indice:

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef

Articolo 3 - Soggetto attivo

Articolo 4 -Soggetti passivi

Articolo 5 - Criteri di calcolo dell'addizionale

Articolo 6- Determinazione dell'aliquota

Articolo 7 – Versamento

Articolo 8 - Adempimenti dei sostituti d'imposta

Articolo 9 - Rinvio a disposizioni di legge

Articolo 10 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 - Istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef

Il Comune di San Cipirello istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano domicilio fiscale nel Comune di San Cipirello.

Articolo 3 - Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di San Cipirello, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4 -Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di san Cipirello, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 5 - Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota di compartecipazione stabilita con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Con la deliberazione di cui al comma 1., possono essere stabilite aliquote differenziate utilizzando esclusivamente scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività.

L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

L'aliquota, ovvero le aliquote di compartecipazione di cui ai commi 1. e 2. non possono eccedere la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 6- Determinazione dell'aliquota

Le aliquote sono fissate secondo l'applicazione al reddito complessivo delle aliquote per i vigenti scaglioni di reddito come di seguito riportato:

- fino a € 28.000,00	0,50%
-oltre a € 28.000 e fino a € 50.000,00	0,60%
-oltre a € 50.000,00	0,70%

Sono escluse applicazione di esenzioni correlate all'ammontare del reddito imponibile;

L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, nel limite stabilito dalle normative vigenti.

In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La deliberazione dell'aliquota unitamente al presente regolamento verrà trasmessa al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione nel sito informatico del Ministero di cui al D.Lgs. 360/1998, nonché, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 ed alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di San Cipirello;

Articolo 7 - Versamento

Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota è assunta nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente all'anno di riferimento.

Articolo 8 - Adempimenti dei sostituti d'imposta

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:

- trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo,
- trattenere il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

Articolo 9 - Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 10 - Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 entrano in vigore il **1° gennaio 2025. Il presente Regolamento sostituisce il precedente.**